



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministro delle imprese e del made in Italy

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e, in particolare, l’articolo 1, comma 733, ai sensi del quale “Al fine di prevenire l’uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza informatica, assicurando il regolare svolgimento degli esami medesimi, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato all’utilizzo di dispositivi atti all’analisi e all’inibizione delle frequenze. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.965.000 per l’anno 2025. Le modalità di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Agli oneri derivanti dalla manutenzione dei dispositivi di cui al presente comma a decorrere dall’anno 2026 si provvede a valere sulle risorse previste a legislazione vigente”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186, avente ad oggetto il “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è articolato a livello centrale in quattro Dipartimenti, tra i quali il Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’attività amministrativa e la gestione del 16 gennaio 2025, n. 11, registrata dalla Corte dei conti il 3 marzo 2025, al n. 624, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2025 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTI, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi nonché le risorse finanziarie relative ai capitoli del bilancio 2025 di competenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

TENUTO CONTO delle dotazioni finanziarie del capitolo di bilancio n. 7129, Piano Gestionale 3, concernente le “Risorse per l’acquisto di dispositivi per l’inibizione delle frequenze, durante lo svolgimento degli esami di guida (13.1.2)”;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione all’articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

DECRETA:

Art. 1 **(Oggetto)**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il presente decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi.

Art. 2 **(Modalità di erogazione delle risorse)**

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla realizzazione degli interventi necessari all'acquisizione, all'installazione e all'utilizzo dei dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze, nei limiti dell'ammontare massimo stabilito in euro 4.965.000,00.
2. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto stabilisce le modalità per l'acquisizione e la manutenzione dei dispositivi indicati al precedente comma 1.
3. Con decreto del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, successivo al decreto di cui al precedente comma 2, sono definite le modalità di installazione e utilizzo dei dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze presso le sedi d'esame per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, al fine di consentire il regolare svolgimento degli esami medesimi e garantire elevati livelli di sicurezza informatica.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può instaurare, attraverso appositi accordi, adeguate forme di collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy. Le prestazioni da quest'ultimo rese sono disciplinate dal decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3 **(Disposizioni finali)**

1. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY